Rappresentanza ed elettività nelle assemblee cetuali del basso medioevo e della prima età moderna (1° parte)

1. **Rappresentanza d’identità e rappresentanza procuratoria**.

Accanto alla rappresentanza dei corpi **verso se stessi**, il basso medioevo sviluppa anche un altro tipo di pratica rappresentativa - quella con cui i corpi si rappresentano **di fronte a un terzo**, esterno rispetto alla propria organizzazione.

La prima, finalizzata a permettere all’universitas di agire e di manifestarsi, è affidata a un organo interno dell’organizzazione comunitaria stessa (rappresentanza ‘pars pro toto’, ‘repraesentatio identitatis’, rappresentanza organica). Il ricorso alla elezione serve qui soltanto a selezionare colui o coloro che dovranno svolgere una funzione prestabilita dall’ordinamento della universitas (cioè dai suoi statuti o dalla consuetudine che ne regola la vita). L’eventuale elezione del rappresentante non ha come scopo quello di trasferirgli un potere d’ufficio (di cui egli è già investito in base alla costituzione stessa del corpo) , ma solo a designarlo per l’esercizio della carica.

Quando invece un corpo si rappresenta di fronte ad un terzo (per negoziare un accordo, per comunicare una volontà già perfetta, per assumere con esso un impegno etc.) , a prevalere è il modello di una rappresentanza-procura. Il rappresentante deve essere investito di un potere specifico, che non possiede in quanto organo dell’universitas e che gli viene conferito all’atto dell’incarico. L’ elezione del rappresentante tende ad implicare qui il trasferimento di un potere dagli elettori all’eletto e a configurarsi quindi come una sorta di **mandato ad agire**.

1. **Natura e funzioni delle assemblee cetuali**

La rappresentanza che troviamo praticata nelle assemblee cetuali caratteristiche di molti Stati territoriali medievali e proto-moderni è il caso più interessante di questo secondo tipo di rapporto.

 Per quanto in certi contesti (Inghilterra) si cominci abbastanza presto a parlare del Regnum nella sua interezza come di una ‘universitas’ o di una persona giuridica (“Communitas Regni”), è chiaro che per moltissimo tempo questi Stati non si comportano per nulla come dei soggetti compatti, funzionanti in base ad una costituzione unitaria .Lo ‘Stato di corpi’ non è un vero corpo esso stesso, o lo è solo in modo assolutamente tendenziale ed astratto. Esso si configura piuttosto come una ‘societas’, costituita dal monarca e da una gran varietà di soggetti presenti sul territorio (città, poteri signorili, corporazioni ecclesiastiche etc.), inizialmente uniti solo da un reticolo di rapporti contrattuali. La costituzione esiste, ma ha una consistenza tipicamente ‘plurale’. Il monarca, certo, vi occupa una posizione preminente: ma più che presentarsi come un organo legislativo, chiamato a esprimere la volontà dello Stato (che ancora non esiste come ‘persona’), esso viene assimilato ad un giudice supremo , a cui si ricorre in ultima istanza perché **mantenga l’equilibrio** tra i vari corpi subordinati che compongono il tutto. Dal punto di vista di questi corpi, il monarca è un ‘altro da sé’, di fronte al quale ci si rappresenta - quando occorre – inviando ambasciatori e portavoce, un po’ come accade quando si ha a che fare con poteri esterni allo Stato medesimo.

Ora, a partire dal XII-XIII secolo, il monarca prende a riunire attorno a sé con una certa frequenza e sistematicità i principali corpi del Regno; e ciò in ragione di un duplice (ancorché fortemente interconnesso) scopo istituzionale:

1. conferire ai suoi atti generali ordinari una indiscussa opponibilità ai propri sudditi tramite il coinvolgimento preventivo di questi ultimi nella loro confezione (il re è un giudice, non un legislatore; e in quanto tale, i suoi comandi sono soggetti al principio generale del contraddittorio, secondo il quale nessuno può essere condannato senza prima venire interpellato e ‘convictus’ della sua colpa: **motivazione processuale**);
2. acquisire il consenso positivo dei sudditi medesimi su specifiche decisioni che vanno al di là della capacità ordinaria del e che quindi egli può assumere solo col consenso di tutti i sudditi (tipicamente il prelievo fiscale: **motivazione politica**).

Questa duplice motivazione è espressa nella sua forma più classica e popolare dal principio **“Quod omnes tangit ab omnibus audiatur et approbetur”** . Per quanto richiamato dalle fonti giustinianee in relazione solo al diritto privato (C. V, 59,5,3: nel caso che la tutela di una persona sia affidata a più tutori congiuntamente, gli atti correlativi dovranno essere assunti da tutti costoro, poiché “quod omnes similiter tangit ab omnibus comprobetur”), il principio si diffonde nel corso del XIII secolo prima nella canonistica e nella pratica conciliare (alcuni Concili si aprono ai rappresentanti di regni e città) poi come giustificazione per la convocazione di vari parlamenti generali da parte di importanti sovrani europei (Federico II 1222, 1244; Rodolfo d’Asburgo 1274; Edoardo I d’Inghilterra 1295 etc.). Esso testimonia la natura molto diversa dei rappresentanti che siedono in queste assemblee rispetto ai rappresentanti facenti parte di un qualsiasi organismo infracorporativo. I rappresentanti della prima specie sono chiamati davanti al principe in una veste che oscilla tra quella delle parti in un processo e dei contraenti in un negozio. In ogni caso, essi occupano un ruolo di marcata **alterità istituzionale** rispetto a colui che impersona l’autorità e non sono considerati (o non principalmente) come membri della stessa corporazione (il Regno) di cui il re è il caput. Questo tipo di rappresentanza persegue quindi una finalità del tutto diversa da quella infracorporativa. Quest’ultima mira ad esprimere la volontà comune di un corpo, mentre la prima serve a impegnare validamente i corpi componenti lo Stato ad ubbidire alla volontà del sovrano (una volta citati, i sudditi, anche se non compaiono o dissentono, potranno essere comunque legittimamente costretti a conformarsi a quanto deciso dalla maggioranza dell’assemblea). Perché l’istituto funzioni, è necessario che il rappresentante sia pienamente abilitato a impegnare i suoi danti causa, che gli devono quindi aver conferito un sufficiente mandato.

1. **Le modalità elettive dei rappresentanti parlamentari.**

Difficoltà di ricostruire una storia generale dei sistemi elettorali parlamentari nel medioevo per carenza di letteratura secondaria. Si considerano per ora due sole esperienze – il Parlamento inglese e gli Stati generali francesi -. Loro forti differenti non solo tipologiche, ma anche di impatto istituzionale (gli Stati generali di Francia furono convocati, dal 1302 al 1614, solo 35 volte, mentre il Parlamento inglese è istituzione avente una continuità di funzionamento pressoché ininterrotta dal ‘200 in avanti. Le due istituzioni rappresentano bene i rispettivi estremi di impiego delle assemblee cetuali).

1. **Parlamento d’Inghilterra.**

La cronologia parlamentare del medioevo inglese, per quanto qui ci interessa, può essere scandita nelle seguenti fasi:

**1.** **All’inizio (prima età normanna)** la c.d. ‘Magna Curia’ (non ancora ‘Parlamentum’) è un’assemblea feudale a cui partecipano solo i ‘magnati’ laici (baroni) ed ecclesiastici (arcivescovi, vescovi e abati dei principali monasteri). Le sue competenze sono estremamente generiche (consilium e auxilium nei cfr. del re sia per l’attività giudiziaria, che legislativa, finanziuaria e ‘internazionale’: ‘iurisdictio’ e ‘gubernaculum’) In progresso di tempo, da questo organo proteiforme si distaccheranno le funzioni propriamente giudiziarie (deferite alle Corti di Westminster) che di governo (deferite al Privy Council), restandole invece quelle normative, generali e particolari. Nessuna componente è elettiva.

**2.** **Tra XII e XIII secolo** la composizione del Consiglio si amplia a tutti i “tenentes in capite”, cioè ai feudatari diretti della Corona ; la Magna Charta (1215), al suo art.14, stabilisce che costoro devono essere convocati, insieme ai baroni e ai dignitari dell’alto clero, tramite un bando generale emanato dallo Sceriffo (= principale ufficiale del re nelle Contee) ogni qual volta il Consiglio debba deliberare su un “auxilium” fiscale richiesto dal re.

**3.** La composizione si allarga ulteriormente a seguito di tre importanti tassazioni generali di tutto il Regno che si susseguono nel breve giro di 12 anni (1225, 1232, 1237). In occasione di esse vengono convocati anche alcuni **‘knights’** (Cavalieri: destinati poi a diventare il nucleo fondamentale della “landed gentry”) per ogni contea. Costoro sono i feudatari di rango inferiore, chiamati chiaramente a partecipare per vincolare al pagamento delle tasse approvate da loro anche un insieme più vasto di persone loro sottoposte. Essi però: **a.** non sono ancora eletti, ma nominati dallo Sceriffo; **b.** partecipano “on behalf of themeselves and their villeins” – cioè in rappresentanza di loro stessi e dei loro concessionari o affittuari (la loro capacità di ‘stare per’ qualcun altro è limitata ai loro sub-feudatari: siamo ancora nell’ambito di una concezione personale dello Stato).

**4.** **Col** **“Parlamento” del 1254** (NB: è in questi decenni che si diffonde la nuova denominazione, in luogo di quella di “Council” o di “Magna Curia”) si registra la prima convocazione di rappresentanti eletti dal ‘popolo del territorio’. La formula del ‘writ’ emanato in questa occasione dalla cancelleria di Enrico III (1237) ordina infatti allo sceriffo

 “ut venire facias consilio nostro apud Westmonasterium … duos legales et discretos milites de comitato tuo, quos idem comitatus ad hoc elegerit vice omnium et singulorum eiusdem comitatus ad providendum una cum militibus aliorum comitatuum quos ad eundem diem vocari fecimus , quale auxilium nobis in tanta necessitate impendere voluerint”.

I due cavalieri sembrano essere qui individuati, per la prima volta, come rappresentanti di tutta quanta una unità territoriale (“County” o “Shire”), e non più come vassalli mediati del re ( “essi non stanno al posto di un atomizzato e disperso gruppo di concessionari rurali, ma di una unità geografica che è anche una comunità”: Maddicott, p. 412).

Questa prassi di convocazione per alcuni anni restò un caso isolato, ma nella seconda parte del ‘200 si impose definitivamente (cfr. più sotto, “Model Parliament” di Edoardo I, 1295).

**[Osservazioni in margine al punto 4**: **a.** La scelta per una designazione elettorale dei Cavalieri alla metà del 200 origina da una iniziativa del re, e non da una richiesta dal basso. Le elezioni vengono introdotte per vincolare chi non è presente in parlamento a pagare le tasse, ‘come se’ lui stesso le avesse votate. Questo è così vero che per parecchio tempo il ruolo di MP non fu particolarmente ricercato e che proprio nel 1254 si fece fatica a trovare chi volesse accettare l’incarico (è certo che in almeno un caso lo Sceriffo locale procedette lui alla nomina perché nessuno voleva farlo). **b.** Diversamente da quanto accade o accadrà di lì a poco nel resto dell’Europa, la componente non-ecclesiastica e non-nobiliare del parlamento inglese non è, in origine, composta da rappresentanti delle città (“boroughs”), ma delle Contee. Diversamente dalla città, la Contea corrisponde a un’area vasta (nel Due-Trecento le contee inglese sono 37, diventeranno una cinquantina circa nei secoli successivi) e non ha carattere corporato (non è cioè concepita come una persona giuridica fornita di organi deputati ad esprimere una volontà comune, né tantomeno è titolare di un suo patrimonio, può stare in giudizio etc.). Come dicono i giuristi inglesi, la Contea non è una ‘comunità di diritti’, ma di ‘doveri’. Essa è una porzione del regno alla quale sono affidate funzioni di interesse generale, soprattutto relative alla amministrazione periferica della giustizia. Si può anche dire che la Contea è una ‘comunità di giudizio’, sulla quale il re scarica l’onere di amministrare in suo nome la giustizia in forma comunitaria (originaria ripartizione interna della Contea, a questo fine, in ‘hundreds’ o ‘centene’). Nel medioevo normanno compito principale della Contea è di fornire una serie di ufficiali ‘part time’ che servano il re a titolo gratuito in vari uffici locali a carattere giudiziario-amministrativo (es. Coroner, collettori fiscali, in origine anche Sheriff, dal Trecento in avanti Justices of the peace, Constables etc.) e soprattutto di supportare i giudici itineranti reali nell’esercizio delle loro funzioni. I Cavalieri che, a partire dal 1254, cominciano ad essere eletti dai loro concittadini per rappresentare la Contea in Parlamento si esercitavano da molto tempo in questo tipo di funzioni locali, cosicché la nuova missione a cui furono chiamati, per quanto certo importante, non costituì una novità sconvolgente rispetto agli equilibri istituzionali del tempo].

1. **A partire dal 1295** (c.d **“Model Parliament”**) il Parlamento, che fino ad allora aveva avuto una fisionomia abbastanza incerta e cangiante, consolida una composizione-tipo che manterrà sostanzialmente fino al 1832. In esso vi è, accanto alla componente ecclesiastica, in quest’epoca anch’essa prevalentemente elettiva (100-120 membri) e a quella dei “tenants in chief”, una rappresentanza di due Cavalieri per Contea (70 membri ) e (ora) di due “burgesses” per ogni “corporated borough” (160 membri ca.). Fin da allora fu a tutti chiaro che mentre i nobili rappresentavano solo se stessi, i chierici e soprattutto i cavalieri sedevano in parlamento “in place of each and all of their county” e quindi “for the community of the county” (la quale community doveva perciò ritenersi pienamente vincolata alle decisioni del parlamento). I ‘borghigiani’, invece, si aggiunsero solo a fine ‘200 (per l’avanti, le uniche città ad avere una rappresentanza riconosciuta in Parlamento erano i c.d. ‘Cinque Porti’, cioè cinque importanti centri portuali (tra cui ovviamente Londra) già menzionati per questo dalla Magna Charta). La preponderanza numerica dei borghi, peraltro, non deve indurre in errore: il loro peso politico restò a lungo contenuto, essendo i burgesses un po’ degli yes men, molto timidi e proni rispetto alla leadership aristocratica (le città furono immesse in Parlamento in folla generosa essenzialmente perché non ci fossero questioni sulla loro responsabilità fiscale).

Resta da vedere ora da chi e come fossero designati i membri elettivi del Parlamento. Nei borghi, ogni località adottò un proprio sistema di elezione (lo vedremo in seguito). Per le contee, invece, bisogna distinguere tra almeno due periodi:

1. **Fino al 1406** siamo in gran parte alle congetture. I documenti rimasti (soprattutto i “returns” degli Sceriffi) indicano che le elezioni dovevano essere fatte nelle “county courts” (“in plenu comitatu”), che all’epoca erano assemblee generali di tutti i membri della contea, riunite per l’occasione nel capoluogo della stessa. Con ogni verisimiglianza, queste assemblee erano assolutamente informali (se nei comuni italiani la cittadinanza era un privilegio definito, quello di ‘membro di una contea’, legato com’era più alla soggezione a certi doveri che alla titolarità di determinati diritti, non era soggetto solo era molto più fera accertabile era più problematico da accertare con esattezza). Sicuramente, perciò, la designazione effettiva avveniva nell’ambito di circoli ristretti, formati da personaggi di rilievo: i quali però facevano sempre ratificare la loro designazione dall’assemblea del popolo nella piazza, proprio perché il senso della procedura, dal punto di vista del potere centrale, era quello per cui l’eletto doveva “**bind his constituents”,** cioè impegnare in anticipo tutta quanta la comunità della Contea a ciò che egli avesse concorso a deliberare in Parlamento. All’inizio, l’elezione stava più a cuore allo Sceriffo (che infatti continuava spesso a scegliere lui i deputati) che non ai votanti. Es: nel 1318, un certo Matthew Crawthorne lamentò di essere stato scelto come uno dei due cavalieri della Contea del Devon “dal Vescovo di Exeter e da Lord Martin William, su assenso di altri buoni uomini di quella Contea… e presentato al plenum della county court dallo sceriffo”, ma che lo sceriffo stesso aveva poi “returned” un altro candidato al suo posto “contro la volontà della detta comunità”: è chiaro qui che c’è un endorsement di pochi grandi notabili ed una ratifica più o meno formale della comunità, anche se di essa lo Sceriffo non sembra tenerne alcun conto). Di sicuro non vi erano procedure comparabili, per elaborazione e precisione, a quelle formalizzate negli statuti elettorali dei Comuni italiani. Quel che è certo è che l’incarico elettivo era soprattutto un “burden” per il parlamentare e una assunzione di responsabilità di fronte al sovrano per chi lo eleggeva (natura assolutamente non ‘democratica’ del mandato, che, su preciso input del re, veniva formulato nei termini più ampi e generici in modo da impegnare la comunità a accettare tutto ciò che fosse scaturito dal voto del Parlamento).

Solo poco per volta, nel corso del 300, si cominciò a percepire che l’elettività poteva costituire un privilegio degno di qualche attenzione per la comunità locale. A questo processo forse concorse anche la formale separazione, nel 1341, tra House of Commons (borghigiani + Cavalieri) e House of Lords (Magnati + ecclesiastici), che spinse a apprezzare meglio il valore della rappresentanza. Verso la fine del secolo, le elezioni a livello locale erano divenute abbastanza competitive: e per questo nel 1406 fu approvato uno statuto in cui si stabiliva che le elezioni dovessero essere preannunciate pubblicamente dagli sceriffi almeno due settimane prima. Contestualmente, i Commons chiesero al re che gli sceriffi non si limitassero a ‘ritornare’ solo i nomi dei due eletti della Contea, ma che annotassero anche, sempre sul retro del “writ of summons”, i nomi di coloro che li avevano votati, accompagnati ciascuno dal sigillo del votante. Si trattava di documentare il vero e proprio contratto intercorrente tra elettori ed eletti, impedendo che lo sceriffo finisse per proclamare chi meglio gli pareva in base alla sua “affection” (inclinazione personale).

1. **Lo Statuto del 1430 e la definizione della soglia censitaria.** Proprio questi returns post-1406, di cui si conserva un buon campione, ci danno un’idea dell’ampiezza effettiva dell’elettorato di Contea. I documenti superstiti riportano in genere liste di qualche decina di nominativi, in ordine di status decrescente (dai “belted knights” in giù), per chiudersi talvolta con formule generiche del tipo “e molti altri ancora fino a 50, 100, etc.” [raramente di più]).Nonostante quindi che i numeri dei votanti fossero modesti, nel corso del ‘400 si registra un aumento della partecipazione elettorale tale da generare nei contemporanei un senso di scarsa controllabilità delle procedure corrispondenti, seriamente insidiate dalle manovre del re e dei Lords. Già nel 1376 i Commons avevano presentato una petizione al re per ottenere che i Cavalieri di Contea fossero designati “par commune eleccion des meilleurs Gentz”. Respinta dal governo, essa viene ripresentata nel **1430** e stavolta accolta tramite la emanazione di un celebre “Statute”, destinato a rimanere in vigore fino al 1832. In esso, si stabilisce:

**a**. che la “franchise” (il diritto di voto elettorale) spettasse solo ai “freeholders” (=proprietari fondiari autonomi) residenti nella Contea e titolari di un reddito di almeno 40 scellini annui;

**b.** che gli stranieri (cioè chi risedeva fuori dalla Contea) non potesse votare.

 L’intento dello statuto non era certo di introdurre un regime ‘timocratico’ di stampo greco-romano, ma solo di combattere lo “scandalo” frequente di elezioni caotiche, che finivano in risse anche sanguinose. Si vuole in sostanza escludere i “men of small property or of no worth”, i quali causavano disturbo al “gentle folk (les gentiles) and other men of the shires”. La soglia dei 40 scellini era molto al di sotto del reddito medio della gentry, non si voleva limitare l’elettorato, ma solo disciplinarlo: prova ne sia che nei returns degli sceriffi il numero dei votanti continuò ad aumentare sensibilmente anche dopo il 1430.

 D’altra parte l’effetto della legge fu sicuramente molto diverso da quello che potrebbe suggerire una sua lettura in chiave ‘moderna’; e ciò perché:

1. non esisteva una anagrafe ‘amministrativa’ degli aventi diritto al voto, ma si prevedeva solamente che lo sceriffo, in caso di contestazione, potesse procedere a un “examination on oath” del reddito di chi pretendeva di votare. Ciò significa che, finché la elezione era “uncontested” – cioè finché vi erano solo due candidati, come continuò a succedere nella gran maggioranza dei casi fino all’Ottocento (vedi sotto) - non vi era alcun controllo legale sulla titolarità del diritto di voto da parte dell’elettore;
2. la residenza era ancora più difficile da accertare: molti freeholders detenevano case con famiglie di servitori in più contee e la giurisprudenza delle Corti fu sempre molto generosa nel riconoscere quindi a chi si trovava in queste condizioni non solo il doppio voto, ma anche la possibilità di candidarsi in più Contee;
3. la categoria di freeholders era congenitamente incerta, essendo legata a un concetto di proprietà individuale soggetto a interpretazioni diverse, che rendevano estensibile il diritto di voto ad altri ceti (per es. copyholders o yeomen);
4. dal Cinquecento in poi furono messi in atti vari escamotages per estendere la franchise anche a chi, in termini di stretto diritto, non l’avrebbe dovuta avere secondo lo Statuto del 1430 (per es., ammettendo i titolari di redditi derivanti da rendite o da uffici pubblici di vario tipo).
5. la svalutazione della moneta nel corso del ‘500 concorse infine ad abbassare la soglia censitaria, rendendo il corpo elettorale molto più esteso di quanto si fosse pensato all’inizio.

**Morale:** il diritto di voto nelle Contee fu sempre relativamente ampio, benché ovviamente attribuito su base cetuale. Più che come un privilegio o un diritto, esso era una funzione a cui gli uomini della contea sottostavano nell’interesse generale e che generava in essi una precisa responsabilità fiscale; e proprio per questo continuò ad avere confini relativamente imprecisi.

**8. La procedura di voto nelle Contee**. Rispetto alla defatigante complessità delle procedure elettorali infracorporative italiane, le votazioni per il Parlamento inglese sembrano semplici, dirette e molto più simili alle nostre. Ogni avente diritto era chiamato ad esprimere il suo gradimento nei confronti di ciascuno dei due candidati e lo sceriffo, già in base allo Statuto del 1430, era tenuto a dichiarare eletti i cavalieri che avessero ottenuto **la maggioranza** dei freeholders partecipanti all’elezione. Linearità e rapporto diretto elettore-eletto: che però trova la sua spiegazione (non nella volontà di assicurare la trasparenza della procedura e lo stretto controllo degli elettori sul rappresentante, ma) nella esigenza di vincolare i primi a ciò che veniva fatto approvare dal secondo in Parlamento.

L’elezione, inoltre, non era pensata come il prodotto di una serie di scelte individuali autonome, ma come l’espressione di una volontà collettiva tendenzialmente unitaria. Ad eleggere era la generalità della Contea, costituita (come recitava un passaggio dello Statuto del 1406) da “all those who are present in the shire court” (NB: non si prevedevano quorum specifici per la validità della elezione, perché il fatto stesso di ‘contare’ la popolazione di una contea andava al di là di ogni possibilità e di ogni interesse), non tanto i votanti come singoli.

La regola, perciò, era quella delle **“uncontested elections”.** I personaggi di spicco della Contea si accordavano cioè sui nomi dei due candidati da presentare e l’”election day” si risolveva in una semplice acclamazione di costoro da parte della county court. Ancora nel Settecento, su 40 collegi di Contea, le elezioni contestate per ogni turno oscillavano fra le 3 e le 7. Anche quando l’elezione era competitiva, molto di rado a presentarsi erano più di tre candidati; e lo stesso accade nei borghi (per es., ancora nel 1784 solo in 65 borghi su 203 si trova un numero di candidati maggiore di 2). Le classi dirigenti erano preoccupate dalle divisioni interne, potenzialmente lesive dell’onore dei candidati e degli elettori, e ponevano ogni impegno ad assicurare, tramite intense negoziazioni preelettorali, una elezione unanime, che era quindi considerata come l’elezione per eccellenza, l’unica corretta ed onorevole (bisogna attendere il second Reform Bill del 1867 perché le cose comincino a cambiare: e solo nel primo dopoguerra le uncontested elections si riducono a una esigua minoranza).

Quando poi l’elezione era contesa, era sì la maggioranza a decidere: ma a quale maggioranza si pensava? I metodi di votazione erano questi:

a. “by voices”: i supporters gridavano il nome del loro candidato e dal volume delle voci si desumeva chi aveva vinto;

b. “by hands” , cioè per alzata di mano (come a Londra);

c. “by view”: ovvero separandosi i supporters dell'uno e dell'altro candidato in due gruppi nella piazza o nell'aula in cui si votava;

d. “by poll”; cioè contando le ‘teste’.

Solo l’ultimo assicurava l’applicazione di un rigoroso criterio maggioritario: ma è sicuro che per molto tempo esso non fu quello più praticato e forse neppure chiaramente conosciuto. Ancora nel 1555 un candidato sconfitto ricorse in giudizio contro lo sceriffo per aver proclamato erroneamente vincitore il suo avversario quando era invece lui ad avere riportato la maggioranza; ma la corte centrale respinse la domanda, osservando che lo Sceriffo non era tenuto a contare esattamente i voti favorevoli e contrari (non era infatti la “polled majority” ma la “general majority” a determinare il vincitore, in quanto l’assemblea era considerata come un unico soggetto). Solo tra fine Cinque e inizio Seicento la giurisprudenza si orientò per ritenere che quando un “poll” – un conteggio (poi un seggio) - fosse stato richiesto esplicitamente, esso doveva essere istituito; e ciò probabilmente in quanto lo Sceriffo era tenuto a procedere alla “examination on oath” nei casi di contestazione circa la titolarità o meno del diritto elettorale in capo a qualche votante (situazione, questa, che imponeva poi di contare i voti favorevoli e contrari).

In ogni caso, anche il “poll” non fu associato mai alla segretezza del voto, che veniva espresso in pubblico di fronte a tutta l’assemblea degli elettori riuniti: carattere fortemente comunitario del voto e incompatibilità della segretezza con l’onorabilità di un gentiluomo (questa sarà ancora una delle differenze più marcate tra il sistema politico-elettorale inglese e quelli continentali post-rivoluzionari: solo col Ballot Act del 1872 verrà introdotto anche in Inghilterra il voto segreto).

1. **Il voto nei boroughs**. Concetto di “borough”; “corporate borughs” o “royal boroughs” come i soli dotati di uno statuto pienamente corporativo che permetteva loro di differenziarsi nettamente dallo spazio della Contea e di godere (al pari di quest’ultima) del privilegio di inviare due propri rappresentanti in Parlamento. Numero crescente dei “corporate boroughs” a cui il re concede questo privilegio per assicurarsi una maggioranza favorevole in Parlamento (nel ‘500 i membri dello *Lower House* passano da 296 a 462, come effetto della ‘promozione’ di molte città (ora circa 200) a questo nuovo status). I gentiluomini (membri della gentry) sono tuttavia ancora assolutamente prevalenti ai Comuni in forza della loro capacità di farsi eleggere dai borghi. Ciò accadeva a causa della grande fragilità del sistema elettorale in vigore nelle città, che permetteva brogli di ogni tipo.

I metodi elettorali nelle città erano variegatissimi, riducibili però a cinque categorie principali:

1. **Potwaller boroughs**: il voto era riconosciuto a tutti coloro che possedevano una casa in città e “vi consumavano i loro pasti”.
2. **Scot-and**-**Lot boroughs**: votava chi pagava le imposte locali.
3. **Freemen boroughs o open boroughs**: votava chi era considerato ‘cittadino’ a tutti gli effetti del borgo (erano quelli in cui il voto spettava a una fascia più larga di persone).
4. **Corporation boroughs**: il voto era esercitato solo dal mayor, dagli aldermen e dai consiglieri della città.
5. **Burgage boroughs**: il voto era un privilegio esclusivo dei titolari di una “burgage tenure”, cioè di una particolare forma di proprietà semi-feudale. Erano quasi inevitabilmente destinati a divenire “pocket” o “rotten boroughs” (nel Settecento, in un caso famoso un solo abitante esercitava il diritto di voto).

**Per una conclusione**.

1. La pratica elettorale si afferma in Inghilterra non a seguito di una domanda popolare, ma per una convenienza fiscale del centro. Il voto è un modo per rendere opponibile al contribuente le nuove imposte che il Parlamento via via approva. Ciò che ne determina l’introduzione è il vincolo di obbedienza implicito nell’atto di un voto-procura.
2. Nonostante che il voto per la Camera bassa sia per lo più esercitato come una facoltà individuale, esso è sempre imputato ad un qualche corpo collettivo di cui il singolo elettore è un semplice ingranaggio. Ciò è reso evidente dalle procedure elettorali adottate, che hanno una fortissima connotazione comunitaria. Ad eleggere non è mai l’individuo come membro di una ipotetica ‘nazione’, ma lo specifico corpo locale a cui questi appartiene.
3. L’eletto è scelto in quanto personaggio naturalmente preminente di una certa comunità, e non in quanto portatore di una qualche connotazione politica di ordine generale. Per questo la gran maggioranza delle elezioni non sono competitive (o almeno non lo sono a livello elettorale). L’elezione è il riconoscimento della naturale preminenza dell’eletto.
4. Chi entra come eletto in Parlamento si fa quindi portatore di interessi e domande di tipo squisitamente particolare, la cui soddisfazione è presentata al centro come la contropartita della responsabilità fiscale che egli, con la sua presenza, fa assumere ai propri elettori (importanza cruciale delle petizioni parlamentari, da cui è derivata la capacità di iniziativa legislativa parlamentare). Ciò non toglie che in Inghilterra non si sia mai radicata la prassi del mandato imperativo: ma ciò solo perché essa sarebbe stata incompatibile con tutta la politica della Corona, che fu sempre molto attenta a fare in modo che gli eletti non venissero in alcun modo vincolati a volontà specifiche dei loro elettori.
5. Nonostante ciò, già a partire dalla prima età moderna si comincia a considerare il parlamento (=King in Parliament) come l’organo rappresentativo di una nazione cetuale nella sua interezza: come scriveva il giurista Thomas Smith negli anni ’70 del ‘500:

 “Di rado e quasi mai voi troverete paesi e governi che siano assolutamente e puramente costituiti da una di queste tre forme semplici, spesso invece troverete un miscuglio di una forma con l’altra e il nome è dato da quella che ha una posizione di maggior prestigio rispetto alle altre o che governa prevalentemente … Il supremo ed assoluto potere del reame d’Inghilterra risiede nel Parlamento. Infatti come in guerra là dove si trovano il re, la nobiltà, i gentiluomini e i soldati, là vi è la forza e la potenza d’Inghilterra; così in pace e in sede di consultazione i baroni per la nobiltà e la parte più elevata della nazione; e i cavalieri, gli scudieri e i gentiluomini e i comuni per la parte più bassa si riuniscono e discutono ciò che è buono e necessario per la comunità, e dopo maturo esame entrambe le Camere lo approvano e poi il re stesso, in presenza di esse, consente e avalla”. Il Parlamento quindi “abroga leleggi, fa le nuove, regola le cose passate e future, modifica i diritti e le proprietà dei privati, legittima i bastardi, stabilisce forme di religione… detta le norme di successione della corona, stabilisce i sussidi per la medesima, le tasse pro capite e ogni genere d’imposta, concede amnistie ed indulti, riabilita nella persona e nel nome le persone in quanto Suprema Corte, condanna od assolve coloro che il re ha sottoposto a quel giudizio… Tutto ciò il Parlamento d’Inghilterra lo può fare … giacché si reputa che ogni inglese sia in esso presente , sia di persona, sia per procura o mandato, di qualsivoglia stato, grado o dignità o qualità che egli sia,m dal monarca alla più infima persona d’Inghilterra”.